

Numero 455/AU3	Pag.
Data = 5 MAG 2015	1

# DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3 N. 4 6 5 DEL - 5 MAG. 2018

Oggetto: Autorizzazione allo Studio epidemiologico per la validazione di un questionario sulle qualità di vita in pazienti HCV- Hepadisk - Sperimentatore Dott. Alessandro Chiodera.

### IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 3

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

#### -DETERMINA-

- di autorizzare la conduzione dello Studio epidemiologico per la validazione di un questionario sulle qualità di vita in pazienti HCV- denominato Hepadisk- come da parere favorevole espresso nella seduta del 25/02/2016, prot. 2016 0013 AS, dal Comitato Etico Regionale delle Marche;
- di dare atto che lo Studio sarà condotto dallo sperimentatore Dott. Alessandro Chiodera presso l'U.O. di Malattie Infettive dell'Area Vasta 3 del Presidio Ospedaliero di Macerata;
- 3. di approvare e sottoscrivere la convenzione con AbbVie S.r.l., con sede in Campoverde di Aprilia (LT), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell'Area Vasta 3;
- 5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRECTORE AREA VASTA Dott. Alessandro Maccioni



Numero 465 AUT Pag.

Data - 5 MAG. 2016

### Per il parere infrascritto:

# U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. BILANCIO E CONTABILITA'

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente W.C.Supporto al Controllo di Gestione

(Paole Carbbinelli)

Il Dirigente dell'U.O.C. Bilancio

(Dott.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 19 pagine di cui n. 15 pagine di allegati cartacei



Numero	465 AU3	Pag.
Data	= 5 MAG. 2018	3

#### - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

#### U.O. C. Supporto al Legale Contenzioso ed Assicurativo

#### Normativa di riferimento

- □ D.M. 15/07/1997 "Recepimento delle linee guida dell'Unione Europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche e medicinali"
- □ D.M. 18/03/1998 "Linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali"
- □ D.M. 12/05/2006 "Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche e medicinali"
- □ Determina DG Asur n. 3 del 3/01/2008 "Linee guida in materia di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali"
- □ Determina DG Asur n. 381 del 9/05/2008 "Integrazione e modifica della Determina n. 3 del 3/01/2008 concernente l'istituzione e costituzione del Comitato Etico dell'Asur"
- □ D.G.R. Marche n. 1031 del 18/09/2006 "Malattie rare revisione dell'applicazione in ambito regionale del D.M. 279/2001. Individuazione di altre funzioni di interesse regionale"
- □ D.G.R..M. n. 1104 del 29/09/2014: "D.L. n. 158/2012 convertito dalla Legge n. 189/2012. Disposizioni concernenti il Comitato Etico Regionale (CER) delle Marche"
- Parere del Comitato Etico Regione Marche Prot. n. 2016 0013 AS del 25/02/2016

#### Motivazione:

La Società AbbVie S.r.l., ha proposto al Comitato Etico Regionale delle Marche la conduzione di uno Studio epidemiologico per la validazione di un questionario sulle qualità di vita in pazienti HCV- denominato Hepadisk - da effettuarsi presso l'U.O. di Malattie Infettive dell'Area Vasta 3 del Presidio Ospedaliero di Macerata.

Il Comitato Etico Regionale delle Marche nella seduta del 25/02/2016, ha espresso parere favorevole prot. n. 2016 0013 AS, alla sperimentazione di cui trattasi.

Il programma dello Studio in oggetto verrà condotto e sviluppato dallo sperimentatore principale Dott. Alessandro Chiodera, Dirigente Medico dell'U.O. Malattie Infettive dell'Area Vasta 3, Presidio Ospedaliero di Macerata.


Lo studio dovrà essere condotto nel rispetto delle vigenti normative in materia di studi clinici nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. in materia di privacy ed alle linee guida del 24/07/2008 del Garante per la protezione dei dati personali.

Alla luce di quanto sopra esposto, esaminato il testo della convenzione che regolamenta il rapporto fra le parti, formulato dalla Società AbbVie S.r.l., si propone:

 di autorizzare la conduzione dello Studio epidemiologico per la validazione di un questionario sulle qualità di vita in pazienti HCV - denominato Hepadisk - come da parere favorevole espresso nella seduta del 25/02/2016, prot. 2016 0013 AS, dal Comitato Etico Regionale delle Marche;







- di dare atto che lo Studio sarà condotto dallo sperimentatore Dott. Alessandro Chiodera presso l'U.O. di Malattie Infettive dell'Area Vasta 3 del Presidio Ospedaliero di Macerata;
- di approvare e sottoscrivere la convenzione con AbbVie S.r.l., con sede in Campoverde di Aprilia (LT), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell'Area Vasta3;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Funzionario Istruttore Dott.ssa Caterina Di Marzio

Il Responsabile del Procedimento Dott. Edbridio Barboni

Il Diffigente
U.O.C. Supporto al Legale Contenzioso e Assicurativo
Dott.ssa Adriana Carradorini

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea

n. 465/AV3 del = 5 MAG 2018

#### CONTRATTO PER STUDIO EPIDEMIOLOGICO

La **AbbVie S.r.l.** (Codice Fiscale e Partita IVA 02645920592), con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), Strada Regionale 148 Pontina KM 52 snc ("AbbVie"), rappresentata dal Direttore Medico Dr. Umberto di Luzio Paparatti, in qualità di Procuratore Speciale, in virtù della procura speciale rilasciata dall'Amministratore Delegato I'8 febbraio 2013, desidera affidare all'AZIENDA ASUR Marche Area Vasta n. 3 ("Istituzione") con Sede legale in via Oberdan, 2 – 60122- Ancona e Sede operativa in Largo Belvedere Sanzio,1 -62100-Macerata (Codice Fiscale e P. IVA n. 02175860424), rappresentata dal Dott. Alessandro Maccioni in qualità di Direttore di Area Vasta n. 3, lo svolgimento di uno studio epidemiologico ("Studio") da svolgersi presso l'U.O. di Malattie Infettive dell'Ospedale Provinciale di Macerata via S. Lucia , 2 - 62100-Macerata sotto la responsabilità scientifica del Dott. Alessandro Chiodera, per la validazione di un questionario sulla qualità di vita in pazienti HCV che non prevede l'utilizzo di alcun prodotto medicinale sperimentale AbbVie, a partire dalla data di sottoscrizione ("Data di Efficacia") del presente Contratto

#### PREMESSO CHE

- AbbVie è parte del gruppo AbbVie che è direttamente o indirettamente posseduto da AbbVie Inc. (insieme ad AbbVie Inc., "Gruppo AbbVie");
- AbbVie ha richiesto, tramite lettera datata 13 Novembre 2015, da considerarsi parte integrante del presente Contratto, di affidare lo Studio all'Istituzione;
- Lo Studio deve essere condotto ai sensi del Protocollo N. 10967, dal titolo "Hepadisk Validation Study Studio epidemiologico per la validazione di un questionario sulla qualità di vita in HCV", che AbbVie ha facoltà di modificare per iscritto di volta in volta ("Protocollo");
- AbbVie sottoscrive il presente Contratto con il presupposto che il Dott. Alessandro Chiodera ("<u>Medico Responsabile</u>") sarà responsabile della conduzione dello Studio.
- AbbVie, mediante un accordo separato ha incaricato una CRO (FullCRO S.r.l.), qui di seguito "CRO", dell'attività di Data Management (data review, data entry e analisi statistica).

TUTTO CIÒ PREMESSO, in considerazione degli impegni reciproci riportati nel presente Contratto, le parti convengono quanto segue:

#### 1. Oggetto

- L'Istituzione condurrà e richiederà al Medico Responsabile, ai co-responsabili e agli altri dipendenti, collaboratori e rappresentati dell'Istituzione che eseguono servizi relativi allo Studio (collettivamente, "Personale dell'Istituzione") di condurre lo studio in conformità a: (i) il presente Contratto; (ii) il Protocollo; (iii) tutte le istruzioni scritte fornite da o per conto di AbbVie iv) tutte le leggi e i regolamenti applicabili e i codici delle attività del settore (collettivamente "Legge/i"), incluse, a titolo non esaustivo, le leggi per la prevenzione e la repressione della corruzione, le norme in materia di protezione dei dati personali, così come successivamente modificate di volta in volta. Nell'esecuzione delle presenti obbligazioni, l'Istituzione si assicurerà che il Comitato Etico ("CE"), creato e costituito in conformità alle Leggi vigenti, approvi e supervisioni la conduzione dello Studio. Inoltre le parti concordano che il presente è uno Studio non-interventistico (Epidemiologico) e non comporterà l'uso di alcuno prodotto AbbVie ("Prodotto AbbVie"). Qualora ai soggetti sia prescritto un Prodotto AbbVie, prima, durante o dopo lo Studio, ciò sarà considerato irrilevante ai fini dello svolgimento dello Studio stesso e qualunque decisione di prescrivere un Prodotto AbbVie a qualsiasi soggetto in qualunque momento, sarà una decisione di competenza esclusiva del medico curante e non legata in alcun modo allo Studio.
  - (b) L'Istituzione dichiara e garantisce che il Medico Responsabile è un dipendente dell'Istituzione. L'Istituzione conferma che nessun altro medico responsabile possa sostituire il Medico Responsabile senza il previo consenso scritto di AbbVie. Qualora il Medico Responsabile non fosse più disponibile o in grado di svolgere le attività previste dal presente Contratto, l'Istituzione ne darà pronta comunicazione ad AbbVie e coopererà con

- quest'ultima, in buona fede e in conformità alle norme vigenti, al fine di individuare prontamente un medico responsabile che sia accettabile per AbbVie.
- (c) Prima dell'avvio dello Studio, l'Istituzione garantirà che il Medico Responsabile ed eventuali Co-responsabili compilino e facciano pervenire ad AbbVie tutti i documenti regolatori essenziali richiesti da AbbVie per assicurare il rispetto della normativa applicabile ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Curriculum Vitae aggiornato contenente anche il riferimento all'abilitazione all'esercizio della professione medica o equivalenti. L'Istituzione ed il Medico Responsabile garantiranno il rispetto della normativa applicabile in tema di conflitto di interesse ed eventuali variazioni al contenuto della stessa.
- (d) L'Istituzione e il Personale dell'Istituzione non fattureranno, né richiederanno il rimborso al Servizio Sanitario Nazionale italiano per eventuali Materiali dello Studio (come definiti di seguito) o altri beni o servizi pagati o forniti a titolo gratuito da o per conto di AbbVie.

#### 2. Obblighi di AbbVie

Nello svolgimento delle attività oggetto dello Studio, AbbVie rispetterà le Leggi vigenti e otterrà tutte le approvazioni necessarie in relazione a tali attività.

#### 3. Materiali dello Studio; Autorizzazioni; Attrezzature

- a) Trattandosi di Studio Epidemiologico, la AbbVie non fornirà né rimborserà alcun Prodotto AbbVie. AbbVie fornirà a titolo gratuito l'accesso a un sistema elettronico di acquisizione dati per la compilazione dei Case Report Forms ("CRF"), l'accesso o copie di determinati questionari e/o scale di valutazione (in formato elettronico o cartaceo) sugli esiti riferiti dai pazienti (collettivamente, "PRO") e tutti gli altri prodotti e materiali indicati dal Protocollo o che AbbVie ritenga necessari per lo svolgimento dello Studio (insieme, "Materiali dello Studio"). Tutti i Materiali dello Studio e le altre informazioni fornite da AbbVie in relazione al presente Contratto sono e resteranno di proprietà esclusiva di AbbVie. (b)L'Istituzione conserverà adeguati registri dei Materiali dello Studio. L'Istituzione o il Medico Responsabile verificheranno i Materiali dello Studio al momento della ricezione e, qualora rilevassero dei danni ai Materiali dello Studio o riscontrassero che la fornitura di Materiali dello Studio non è adeguata, ne daranno comunicazione ad AbbVie.
- (c) L'Istituzione, il Medico Responsabile e il resto del Personale dell'Istituzione non dovranno (i) pubblicare, neanche parzialmente, i PRO in alcun manoscritto, poster, presentazione orale o altro; (ii) rimuovere o alterare alcuna notizia contenuta nei PRO; o (iii) modificare, trasferire, distribuire o rilasciare i PRO a terzi, se non in connessione alla conduzione dello Studio, in conformità al Protocollo.
- (d) Alla conclusione dello Studio, al termine del presente Contratto o su richiesta di AbbVie, tutti i Materiali dello Studio residui saranno restituiti ad AbbVie, a spese ragionevoli di AbbVie, in conformità quanto previsto dal Protocollo, alle istruzioni scritte di AbbVie e ai requisiti applicabili in materia di spedizione di tali Materiali dello Studio.
- (e) AbbVie potrà fornire all'Istituzione le attrezzature specifiche e l'eventuale materiale aggiuntivo necessario per il corretto funzionamento delle attrezzature. Tutta l'attrezzatura fornita da AbbVie ai sensi del presente Contratto è descritta nell'Allegato B ("Attrezzatura"). Per tutta l'Attrezzatura fornita da AbbVie, l'Istituzione dovrà: (i) ispezionare prontamente l'Attrezzatura dopo la ricezione e, qualora rilevasse danni o malfunzionamenti dell'Attrezzatura, darne comunicazione ad AbbVie; (ii) utilizzare l'Attrezzatura esclusivamente ai fini dello Studio, in conformità al manuale d'uso e/o ad altre istruzioni fornite con l'Attrezzatura; (iii) custodire l'Attrezzatura, in modo da proteggere tale Attrezzatura dall'uso non autorizzato, dal furto o dal danneggiamento e adottare la stessa diligenza che l'Istituzione adotta con la propria attrezzatura della stessa tipologia e valore assimilabile. Qualora, a causa di negligenza, imprudenza o dolo da parte dell'Istituzione o del Personale dell'Istituzione, l'Attrezzatura venisse smarrita, rubata o danneggiata, l'Istituzione sosterrà il costo ragionevole di sostituzione o di riparazione, a seconda dei casi, il quale non potrà superare il valore stimato indicato all'Allegato B. Su indicazione e a spese di AbbVie, al termine dello Studio o al termine del presente Contratto, l'Attrezzatura sarà restituita nel luogo indicato da AbbVie. Il materiale aggiuntivo sarà restituito allo stesso modo, salvo che AbbVie e l'Istituzione ne concordino lo smaltimento presso l'Istituzione, secondo le istruzioni scritte di AbbVie. Resta inteso che, per quanto non espressamente previsto, si applicano gli Articoli 1803 e successivi del Codice Civile.

- (f) Qualora il Protocollo richiedesse all'Istituzione la fornitura di Attrezzatura ai soggetti dello Studio, per l'utilizzo da parte loro nel corso dello Studio, l'Istituzione dovrà istruire i soggetti dello Studio sul corretto utilizzo dell'Attrezzatura. Qualora l'Attrezzatura fosse smarrita, rubata o danneggiata da un soggetto dello Studio o mentre si trova sotto il controllo di un soggetto dello Studio, AbbVie sosterrà il costo ragionevole di sostituzione o di riparazione, a seconda dei casi.
- (g) L'Istituzione utilizzerà i Materiali dello studio e l'Attrezzatura esclusivamente per lo svolgimento dello Studio e per nessun altro studio o per un diverso uso.

#### 4. Monitoraggio dello Studio, record, reporting

- (a) Su richiesta di AbbVie, l'Istituzione presenterà delle relazioni, orali o scritte, sull'andamento dello Studio. Entro quarantacinque (45) giorni dal completamento o dalla conclusione anticipata dello Studio, l'Istituzione fornirà ad AbbVie tutti i dati, le registrazioni, le CRF, i report e le altre informazioni generate (esclusi i documenti di origine e le cartelle cliniche) in relazione allo Studio (collettivamente, "Record"), che saranno di proprietà esclusiva di AbbVie.
- (b) Con un ragionevole preavviso e durante il normale orario lavorativo, l'Istituzione consentirà ad AbbVie e ai soggetti indicati da AbbVie l'accesso alle strutture presso le quali è condotto lo Studio, per monitorare la conduzione dello Studio ed esaminare i Record, i documenti di origine e gli altri dati relativi allo Studio (collettivamente "Documenti dello Studio"), per verificare il rispetto del presente Contratto e delle Leggi italiane, a condizione che l'Istituzione abbia redatto tali Documenti dello Studio in conformità ai requisiti di legge per la tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti allo Studio, ai sensi dell'Art.7 (Obbligo in materia di protezione dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003) del presente Contratto. Qualora, a seguito del monitoraggio dello Studio, AbbVie identificasse significativi problemi cui non sia posto tempestivamente rimedio o che non siano tempestivamente rimediabili, AbbVie potrà risolvere con effetto immediato il presente Contratto.
- (c) Nella misura consentita dalle Leggi vigenti, l'Istituzione dovrà prontamente: (i) comunicare ad AbbVie la ricezione di qualunque richiesta d'ispezione e di accesso ai documenti relativi allo Studio da parte di qualsiasi autorità regolatoria, (ii) fornire ad AbbVie copia di tutti i documenti ricevuti o forniti a tale autorità regolatoria. In caso di ricezione di una citazione o di una comunicazione relativa allo Studio, l'Istituzione s'impegna, nella misura consentita dalle Leggi vigenti, a fornire ad AbbVie entro quindici (15) giorni dalla ricezione di tale citazione o comunicazione: (A) l'avviso di tale citazione o comunicazione, (B) una sintesi di tale citazione o comunicazione, (C) la risposta dell'Istituzione rispetto a tale citazione o comunicazione.
- (d) Qualora alcune delle informazioni originali, inclusi tutti i dati anamnestici dei soggetti e i dati raccolti nel corso dello Studio, fossero conservate esclusivamente in archivi informatici, il Medico Responsabile ne fornirà una copia cartacea per consentire il controllo dei dati. Le copie cartacee saranno datate e firmate e saranno conservate presso l'Istituzione come documenti autentici. L'Istituzione conserverà i Documenti dello Studio in conformità alle Leggi vigenti ("Periodo di Conservazione"). Qualora AbbVie richiedesse all'Istituzione di conservare i Documenti dello Studio oltre il Periodo di Conservazione, le parti coopereranno in buona fede per concordare reciprocamente i costi e la durata di tale estensione del periodo di conservazione.
- (e) Il Medico Responsabile dovrà riportare alle Autorità Competenti e, se richiesto, ad AbbVie: 1) tutti gli eventi correlati ad un prodotto AbbVie come richiesto dalla normativa applicabile e nelle tempistiche di legge; 2) tutti gli altri eventi avversi che potrebbero avvenire in corso di Studio come specificato nel Protocollo ed entro le tempistiche stabilite nello stesso. L'Istituzione e il Medico Responsabile dovranno rendere prontamente disponibile ad AbbVie tutta la relativa documentazione necessaria e pertinente per valutare tale eventi avversi. Inoltre, durante lo Studio, il Medico Responsabile dovrà segnalare ad AbbVie qualsiasi gravidanza di soggetti partecipanti o di partner di soggetti partecipanti allo Studio, entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, come specificato nel Protocollo.

#### 5. Corrispettivo

(a) AbbVie pagherà l'Istituzione in conformità al budget dello Studio, allegato e incorporato nel presente Contratto come Allegato A (Sintesi del budget e termini di pagamento). I pagamenti saranno effettuati previa presentazione e accettazione da parte di AbbVie di fatture debitamente emesse, entro 60 giorni data fattura. L'Istituzione riconosce e

accetta che il Medico Responsabile e i co-responsabili non riceveranno compensi da AbbVie per la conduzione dello Studio, diversi dai compensi erogati all'Istituzione in conformità all'Allegato A. Le parti convengono che l'importo dei pagamenti indicato all'Allegato A rappresenta il valore equo di mercato dei servizi da fornire e che non è stato stabilito in base al volume o al valore di eventuali pazienti afferenti all'Istituzione o attività altrimenti generate tra l'Istituzione e qualsiasi membro del Gruppo AbbVie.

- (b) Nell'esecuzione delle obbligazioni oggetto del presente Contratto, l'Istituzione e il Medico Responsabile dichiarano e garantiscono di agire attualmente, e continueranno ad agire, in conformità a tutte le Leggi vigenti, ai regolamenti e ai codici di settore, compresi quelle relativi alla prevenzione e repressione della corruzione. L'Istituzione e il Medico Responsabile dichiarano e garantiscono inoltre di non offrire, promettere o autorizzare l'elargizione di alcunché di valore a pubblici ufficiali o altre persone per ottenere o sostenere un'attività o conseguire un vantaggio commerciale.
- (c) In caso di cessazione del presente Contratto, AbbVie corrisponderà all'Istituzione i servizi eseguiti e le spese non annullabili sostenute fino alla data effettiva di cessazione. AbbVie non sarà tenuta a rimborsare all'Istituzione le spese fatturate ad AbbVie oltre centottanta (180) giorni dopo la data di cessazione del presente Contratto.
- (d) AbbVie non sarà tenuta al pagamento di eventuali servizi forniti in violazione al Protocollo o di dati contenuti nelle CRF le quasi sia incompleti o imprecisi. Qualora il pagamento per tali servizi fosse già stato effettuato, l'importo corrisposto sarà detratto dal pagamento finale previsto dal presente Contratto ("Pagamento Finale").
- (e) In caso di controversie relative a qualsiasi pagamento ai sensi del presente Contratto, (i) AbbVie corrisponderà gli importi non contestati alla ricezione della fattura ad essi relativa, (ii) le parti coopereranno in buona fede per risolvere tali controversie in modo tempestivo. Alla risoluzione di tali controversie, l'Istituzione emetterà una nuova fattura ad AbbVie per gli importi dovuti e concordati tra le parti e AbbVie corrisponderà detti importi. In nessun caso l'Istituzione o il Personale dell'Istituzione potranno trattenere i dati o le Registrazioni dello Studio in attesa della risoluzione di una controversia di pagamento.
- (f) AbbVie effettuerà il Pagamento Finale e invierà un documento di riconciliazione finanziaria all'Istituzione al termine della prestazione dell'integralità dei servizi previsti dal presente Contratto e della consegna ad AbbVie di tutti le CRF e di tutti gli altri elementi indicati all'Articolo 4(a). Qualora AbbVie avesse pagato all'Istituzione un importo inferiore a quanto dovuto al momento della riconciliazione finanziaria, AbbVie salderà l'importo residuo con il Pagamento Finale. Qualsiasi pagamento in eccedenza dovuto ad AbbVie al momento della riconciliazione finale sarà pagabile ad AbbVie entro quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione di tale pagamento in eccedenza inviata da AbbVie all'Istituzione, fornendo una spiegazione di tale pagamento in eccedenza, al contatto AbbVie identificato all'Allegato A.
- (g) Previa comunicazione scritta all'Istituzione, AbbVie potrà delegare determinati obblighi di pagamento di cui al presente Contratto a un organismo di ricerca a contratto ("CRO"). In tal caso, l'Istituzione concorda che per qualsiasi pagamento delegato da AbbVie a tale CRO, l'Istituzione dovrà dapprima rivolgersi alla CRO per il compenso. Qualora, dopo aver sollecitato il pagamento alla CRO, l'Istituzione non ricevesse gli importi dovuti ai sensi del presente Articolo 5, AbbVie pagherà gli importi non contestati.

#### 6. Riservatezza

- (a) L'Istituzione deve gestire in maniera confidenziale i dati e la documentazione trasmessa per ottenere l'autorizzazione alla conduzione dello Studio e tali dati e documentazione non devono essere accessibili a personale non coinvolto nella gestione, nello conduzione e nel controllo dello Studio.
- (b) Durante la Durata del presente Contratto, comprese le eventuali estensioni, e per un periodo di dieci (10) anni successivo alla scadenza o alla risoluzione del presente Contratto, l'Istituzione e il Personale dell'Istituzione non divulgheranno a terzi (tranne alle parti designate da AbbVie), né utilizzeranno le Informazioni Riservate (come definite di seguito) per scopi diversi da quelli indicati nel presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto di AbbVie. Fatto salvo quanto sopra, gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo delle Informazioni Riservate identificate come segreto industriale da AbbVie resteranno applicabili fintantoché tali Informazioni Riservate mantengano lo stato di segreto industriale ai sensi delle Leggi vigenti. Le "Informazioni Riservate" includeranno tutte le informazioni fornite

all'Istituzione o al Personale dell'Istituzione da o per conto di AbbVie, compresi, a titolo non esaustivo, il Protocollo, i Materiali dello Studio, i Record e tutti gli altri materiali, dati, risultati e informazioni relativi ad AbbVie o allo Studio, ovvero sviluppati in connessione alla conduzione dello Studio, fatta eccezione per qualsiasi porzione di tali informazioni che:

- (i) sia nota all'Istituzione o al Personale dell'Istituzione prima della ricezione delle stesse nell'ambito del presente Contratto, come evidenziato dai documenti scritti;
- (ii) sia divulgata all'Istituzione o al Personale dell'Istituzione dopo l'accettazione del presente Contratto da una parte terza, che abbia il diritto di effettuare tale divulgazione e non sia tenuta a un obbligo di riservatezza;
- (iii) siano o diventino di pubblico dominio senza alcuna violazione da parte dell'Istituzione o del Personale dell'Istituzione; ovvero
- (iv) siano sviluppate in modo indipendente dall'Istituzione o dal Personale dell'Istituzione, senza utilizzare o fare riferimento alle Informazioni Riservate, come evidenziato dai documenti scritti dell'Istituzione.
- (c) Entro quarantacinque (45) giorni dal completamento o dalla conclusione anticipata dello Studio, l'Istituzione restituirà o distruggerà tutte le Informazioni Riservate; tuttavia, l'Istituzione potrà conservare una copia delle Informazioni riservate in via riservata, al fine di garantire il rispetto del presente Accordo e a scopi di archiviazione.
- (d) Nessuna disposizione del presente Contratto deve essere interpretata come volta a limitare la divulgazione da parte dell'Istituzione delle Informazioni Riservate in conformità ai requisiti di legge vigenti, all'ordine di un tribunale o ad altro ordine o richiesta governativa, fermo restando che l'Istituzione è tenuta a darne sempre tempestiva comunicazione scritta ad AbbVie (e, ove possibile e legalmente ammissibile, con un preavviso di almeno cinque (5) giorni lavorativi), al fine di consentire ad AbbVie di prendere tutte le misure ritenute necessarie per proteggere le proprie Informazioni riservate. In ogni caso, l'Istituzione dovrà: (i) fornire esclusivamente la parte delle Informazioni riservate che è legalmente tenuta a divulgare, (ii) consentire ad AbbVie di tentare di limitare tale divulgazione tramite l'adozione di adeguate vie legali.
- (e) L'Istituzione non potrà rivelare ad AbbVie eventuali informazioni riservate o proprietarie di terzi, salvo qualora l'Istituzione ottenga preventivamente il consenso scritto di tale parte terza e di AbbVie.

#### 7. Obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali

- (a) Per quanto riguarda i dati personali e sensibili relativi ai pazienti che partecipano allo Studio AbbVie, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, e l'Istituzione, nella sua posizione di Titolare autonomo del trattamento dei dati, nei rispettivi ambiti di competenza, s'impegnano a operare in conformità alle disposizioni del presente Contratto e a tutte le disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dalle Linee guida per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali del 24 luglio 2008. La CRO è stata designata da AbbVie quale responsabile esterno del trattamento, ricevendo le opportune istruzioni.
- (b) Prima della partecipazione allo Studio di ogni soggetto dello Studio, l'Istituzione assicura che il Medico Responsabile ottenga per conto di AbbVie un modulo di consenso informato e l'informativa sulla privacy firmati (e datati) (insieme, "ICF"), in conformità al Protocollo e al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, utilizzando degli ICF approvati da AbbVie e dal CE. L'Istituzione raccoglierà e conserverà gli ICF sottoscritti.
- (c) L'Istituzione dichiara e garantisce che il Personale dello Studio, in particolare il Personale dello Studio coinvolto nel colloquio preliminare di consenso informato, è stato adeguatamente formato per quanto riguarda le questioni pertinenti in materia di protezione dei dati personali, in modo da essere in grado di fornire ai potenziali soggetti dello Studio prospettico delle spiegazioni adeguate sugli elementi essenziali in materia di trattamento dei loro Dati Personali (come definiti di seguito).
- (d) Qualora AbbVie, l'Istituzione o il Personale dell'Istituzione trattino delle informazioni che identifichino o, in combinazione con altre informazioni, possano identificare un soggetto vivente partecipante o associato allo Studio ("Dati Personali"), ciascuno in base alla rispettiva area di competenza, e per quanto riguarda il trattamento dei Dati

personali ai sensi del presente Contratto, si assicureranno che tale trattamento sia effettuato esclusivamente in conformità al presente Contratto, a tutte le Leggi vigenti, inclusi i requisiti relativi agli accordi di trasferimento dei dati, se applicabili, e alle istruzioni scritte di AbbVie. AbbVie e l'Istituzione manterranno idonee misure di salvaguardia per garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati personali.

(e) L'Istituzione ove lo Studio è condotto ha nominato il Medico Responsabile come Responsabile del Trattamento, domiciliato in tale veste presso l'Istituzione.

8. <a href="Pubblicità">Pubblicità</a>. Senza il consenso scritto dell'altra parte, nessuna delle parti potrà utilizzare il nome, il marchio registrato, il marchio di servizio, né il logo dell'altra parte o delle affiliate dell'altra parte in pubblicità o altre informazioni destinate a essere utilizzate a scopi commerciali o promozionali. Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi vigenti, l'Istituzione non divulgherà le condizioni del presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di AbbVie. L'Istituzione comprende e accetta che le condizioni del presente Contratto e l'importo di eventuali pagamenti effettuati ai sensi dello stesso potranno essere divulgati e resi pubblici da AbbVie o da qualsiasi membro del Gruppo AbbVie, in base a quanto ragionevolmente necessario ai fini dell'osservanza delle Leggi vigenti e altri obblighi. Su ragionevole richiesta di AbbVie, l'Istituzione collaborerà in buona fede con AbbVie per fornire tempestivamente informazioni accurate e complete in relazione a tali divulgazioni.

#### 9. Proprietà

- (a) Ciascuna parte mantiene ogni diritto, titolo e interesse su eventuali brevetti, richieste di brevetto, segreti industriali, know-how e altra proprietà intellettuale che era già proprietà di detta parte prima della Data di Efficacia del presente Contratto; nessuna concessione o cessione di licenza, esplicita o implicita, preclusione o altro, è presupposta dal presente Contratto, né sarà dedotta dallo stesso, a eccezione di quanto espressamente previsto nel presente Contratto.
- (b) Eventuali informazioni, invenzioni, dati o scoperte (brevettabili o protetta mediante copyright o meno), innovazioni, comunicazioni o report che siano concepiti, messi in pratica, realizzati, generati o sviluppati dall'Istituzione o dal Personale dell'Istituzione e derivanti dall'utilizzo dei Materiali dello Studio o dalla conduzione dello Studio (collettivamente, "Proprietà Intellettuale") saranno tempestivamente comunicati ad AbbVie; e l'Istituzione con la presente attribuisce ad AbbVie tutti i diritti, i titoli e gli interessi dell'Istituzione relativi a tale Proprietà intellettuale. Su richiesta e a spese di AbbVie, l'Istituzione richiederà al Personale dell'Istituzione di redigere, o di far redigere dei documenti e d'intraprendere tutte le altre azioni che AbbVie ritenga necessarie od opportune per ottenere, registrare e far rispettare i brevetti, i diritti di copyright, le assegnazioni o altre forme di tutela a nome di AbbVie relativi alla suddetta Proprietà intellettuale.

Fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente Contratto, l'Istituzione manterrà la proprietà di tutti i documenti originali di partenza e delle cartelle cliniche.

- 10. <u>Pubblicazioni e presentazioni.</u> Ai fini del presente Contratto, per "<u>Pubblicazione Scientifica</u>" s'intende qualsiasi pubblicazione scientifica o comunicazione medica relativa ai risultati dello Studio, in qualsiasi forma, destinata alla divulgazione a terzi, compresi, a titolo non esaustivo, manoscritti, abstract, poster, diapositive o altri materiali utilizzati per le presentazioni.
- (a) AbbVie s'impegna a promuovere i più alti standard di condotta in materia di Pubblicazioni Scientifiche e alla trasparenza, proteggendo al contempo le proprie Informazioni Riservate. La paternità delle Pubblicazioni Scientifiche sarà stabilita e disciplinata ai sensi dei criteri statuiti dal International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) "Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals" e l'Istituzione richiederà che il ruolo di AbbVie a supporto dello Studio sia adeguatamente indicato in qualsiasi Pubblicazione (come definita di seguito) dell'Istituzione.
- (b) L'Istituzione riconosce che lo Studio è uno studio multicentrico e che il Gruppo AbbVie conserva il diritto di divulgare per prima i dati e i risultati dello Studio in una Pubblicazione scientifica, sulla base dei dati dello Studio e dei risultati di tutti i centri ("Pubblicazione per Studio Multicentrico").

(c) Dopo la prima delle seguenti date: (i) la Pubblicazione per Studio Multicentrico da parte di AbbVie; o (ii) dodici (12) mesi dal completamento o dalla conclusione anticipata dello Studio presso tutti i siti dello Studio, l'Istituzione e il Personale dell'Istituzione avranno il diritto di preparare e presentare i dati dello Studio dell'Istituzione per la Pubblicazione Scientifica su riviste scientifiche o altre pubblicazioni professionali ("Pubblicazione dell'Istituzione"). L'Istituzione fornirà ad AbbVie, e richiederà al Personale dell'Istituzione di fare altrettanto, una bozza di qualsiasi proposta di Pubblicazione dell'Istituzione almeno trenta (30) giorni prima della presentazione di tale pubblicazione, per consentire ad AbbVie di accertare che non vengano divulgati aspetti brevettabili o Informazioni Riservate (diversi dai risultati generati dallo Studio). AbbVie rinvierà i commenti all'Istituzione entro trenta (30) giorni dalla ricezione della bozza di Pubblicazione dell'Istituzione ("Periodo di Revisione") e l'Istituzione concorda, e richiederà al Personale dell'Istituzione di concordare, di dare la debita considerazione ai commenti di AbbVie. Su richiesta di AbbVie, l'Istituzione differirà eventuali proposte di Pubblicazione dell'Istituzione di ulteriori sessanta (60) giorni oltre il Periodo di Revisione, per consentire ad AbbVie di ottenere il brevetto o altra forma di tutela della proprietà ("Periodo di Posticipo"). L'Istituzione accetta, e richiederà al Personale dell'Istituzione di accettare, di: (A) mantenere riservata la proposta di Pubblicazione dell'Istituzione fino alla scadenza del Periodo di Revisione e dell'eventuale Periodo di Posticipo, (B) cancellare le Informazioni Riservate (diverse dai dati dello Studio dell'Istituzione) da qualsiasi Pubblicazione dell'Istituzione. Qualora, nella Pubblicazione dell'Istituzione, le conclusioni o l'interpretazione dei dati da parte dell'Istituzione o del Personale dell'Istituzione differissero da quelle di AbbVie, le parti collaboreranno in buona fede per cercare di risolvere tali differenze attraverso un adeguato dibattito scientifico ma, fatta salva la rimozione delle Informazioni Riservate (diverse dai dati dello Studio dell'Istituzione), l'Istituzione o il Personale dell'Istituzione, a seconda dei casi, manterrà il controllo sulla versione finale della Pubblicazione dell'Istituzione.

#### 11. Dichiarazioni e garanzie

- (a) L'Istituzione dichiara e garantisce che:
- (i) le condizioni del presente Contratto rappresentano degli obblighi validi e vincolanti per l'Istituzione e non sono in contrasto con (A) alcun altro obbligo contrattuale o legale dell'Istituzione o del Medico Responsabile; ovvero (B) le politiche e le procedure dell'Istituzione o di qualsiasi organizzazione con cui l'Istituzione o il Medico Responsabile siano affiliati;
- (ii) La prestazione da parte dell'Istituzione dei servizi e l'accettazione dei compensi tra cui, a titolo non esaustivo, l'accettazione di eventuali pasti, il rimborso delle spese ragionevoli per le riunioni dei ricercatori o altre riunioni richieste da AbbVie, che possono essere forniti al Medico Responsabile o all'Istituzione (compresi i relativi dipendenti, rappresentati e altro personale, inclusi, a titolo non esaustivo, i collaboratori e le affiliate), ovvero il rimborso delle spese stabilito all'Allegato A sono conformi a tutte le politiche e alle procedure dell'Istituzione e la prestazione da parte del Medico Responsabile di tali servizi non comporta conflitti d'interessi con le mansioni ufficiali del Medico Responsabile;
- (iii) Il Medici Responsabili hanno ricevuto le necessarie autorizzazioni, scritte o in altra maniera, da parte dell'Istituzione per la prestazione dei servizi, l'accettazione di eventuali pasti e il rimborso delle spese ragionevoli per riunioni dei ricercatori o altre riunioni richieste da AbbVie, che potranno essere forniti ai Medici Responsabili ai sensi del presente Contratto:
- (iv) L'Istituzione e il Medico Responsabile dispongono di strutture, risorse, formazione e competenze adeguate per la conduzione dello Studio in conformità al Protocollo e alle Leggi vigenti;
- (v) il Medico Responsabile dispone di un'autorizzazione aggiornata e valida all'esercizio della professione medica nella giurisdizione in cui è condotto lo Studio.
- (b) Qualora, in qualsiasi momento durante la Durata del presente Contratto, l'Istituzione venisse a conoscenza di non essere più in grado di rendere onestamente qualunque delle dichiarazioni e delle garanzie di cui al presente Art. 11(a), l'Istituzione ne darà tempestiva comunicazione ad AbbVie e quest'ultima avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto.

(c) L'Istituzione dichiara e garantisce che né l'Istituzione, né il Personale dell'Istituzione sono Interdetti o, per quanto a conoscenza dell'Istituzione, sono stati Interdetti o sono oggetto di un procedimento che potrebbe portare l'Istituzione o il Personale dell'Istituzione all'Interdizione. Ai fini del presente Accordo, per "Interdetto" s'intende: (A) interdetto dall'agenzia statunitense Food and Drug Administration ("FDA") secondo il titolo 21 U.S.C. § 335a o da qualsiasi altra autorità competente; (B) escluso, interdetto, sospeso o altrimenti non qualificato alla partecipazione a programmi locali o federali di assistenza sanitaria negli Stati Uniti o a programmi locali o federali di approvvigionamento e non negli Stati Uniti; (C) incluso negli Elenchi dei ricercatori clinici esclusi e limitati della FDA; ovvero (D) condannato per un reato che rientri nel campo di applicazione del titolo 42 U.S.C. § 1320a-7(a) o in base a Leggi locali applicabili che potrebbero portare all'esclusione, all'interdizione, alla sospensione o ad altra dichiarazione d'inammissibilità. Qualora l'Istituzione riceva comunicazione, o venga altrimenti a conoscenza, dell'Interdizione o della proposta d'Interdizione dell'Istituzione o del Personale dell'Istituzione, l'Istituzione dovrà darne immediata comunicazione ad AbbVie e AbbVie avrà il diritto di risolvere con effetto immediato il presente Contratto. Gli obblighi del presente Articolo 11(c) sopravvivranno alla cessazione del presente Contratto per qualsiasi causa.

#### 12. Durata e recesso e risoluzione

- (a) Salvo risoluzione anticipata ai sensi dei successivi Art. 12(b) o 12(c), la validità del presente Contratto decorrerà dalla Data di Efficacia e rimarrà in vigore fino all'avverarsi della prima delle seguenti condizioni: (i) se presso l'Istituzione non è stato arruolato alcun soggetto ai fini del presente Contratto e il periodo di arruolamento si è concluso; ovvero (ii) al momento del data lock finale dello Studio presso tutti i siti partecipanti allo Studio ("Durata"). Fermo restando quanto sopra, la Data di Efficacia del Contratto e, di conseguenza, l'inizio effettivo dello Studio è soggetta (i) al parere favorevole del CE;
- (b) Il presente Contratto può essere risolto:
  - (i) da AbbVie o dall'Istituzione, dandone preavviso scritto all'altra parte, qualora: (A) l'altra parte non avesse rispettato un obbligo del presente Contratto; (B) lo Studio fosse interrotto dall'ente statunitense Food and Drug Administration ("FDA") o da qualsiasi altra autorità governativa o regolatoria.
  - (ii) da AbbVie: in qualsiasi momento e senza giusta causa, dando all'Istituzione un preavviso scritto di trenta (30) giorni, inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, AbbVie pagherà i servizi eseguiti e le spese sostenute dall'Istituzione, con espressa esclusione del risarcimento per mancato guadagno.
- (c) La cessazione del presente Contratto non pregiudicherà eventuali diritti od obblighi maturati in precedenza, né qualsiasi altro diritto o riconoscimento ai sensi di legge o in via equitativa di cui ciascuna parte potrebbe godere.
- 13. <u>Copertura assicurativa.</u> Data la natura osservazionale dello Studio, non sono necessarie polizze assicurative aggiuntive rispetto a quelle già previste per la normale pratica clinica, a copertura dei soggetti partecipanti. AbbVie provvederà alla copertura assicurativa per il proprio personale che, ai sensi del presente Contratto, debba essere presente nei locali dell'Istituzione o nei locali del centro ove è condotto lo Studio in relazione al monitoraggio e/o alla verifica dello Studio.
  - Il personale di AbbVie o altro personale nominato da AbbVie che frequenta i locali dell'Istituzione o il centro ove è condotto lo Studio è tenuto a rispettare i codici di condotta e le normative sulla sicurezza vigenti presso l'Istituzione e il sito ove è condotto lo Studio.
- 14. <u>Contraente indipendente</u>. Il rapporto di ciascuna parte con l'altra parte è quello di contraente indipendente e nessuna delle parti ha il potere per impegnare l'altra parte o agire per conto di essa.
- 15. <u>Cessione</u>. L'Istituzione non potrà cedere il presente Contratto ad alcun soggetto terzo, né subappaltare i servizi da esso previsti, senza il previo consenso scritto di AbbVie. Qualsiasi tentativo di cessione senza il previo consenso scritto di AbbVie sarà nullo e costituirà una violazione materiale del presente Contratto. Gli eventuali cessionari autorizzati

assumeranno tutti gli obblighi dell'Istituzione previsti dal presente Contratto. La cessione non esonererà l'Istituzione dalla responsabilità per l'adempimento di qualsiasi obbligo maturato.

16. Subappalto. Qualora l'Istituzione subappaltasse alcune attività relative alla conduzione dello Studio a un subappaltatore, l'Istituzione dovrà: (i) assicurare che ogni subappaltatore si conformi ai requisiti del presente Contratto; (ii) essere responsabile per il mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei termini e delle condizioni del presente Contratto, nella stessa misura in cui l'Istituzione sarebbe responsabile se stesse prestando direttamente i servizi subappaltati. Qualora un subappaltatore non rispettasse rigorosamente le disposizioni del presente Contratto, l'Istituzione ne darà prontamente comunicazione ad AbbVie, la quale potrà risolvere con effetto immediato il presente Contratto.

#### 17. Comunicazioni

- (a) Le comunicazioni ordinarie relative allo svolgimento dello Studio, compresa la sostituzione dei soggetti indicati sul modulo di informativa finanziaria, saranno trasmesse al soggetto AbbVie comunicato da AbbVie come contatto principale per lo Studio all'Istituzione.
- (b) Tutte le comunicazioni legali ai sensi del presente Contratto avverranno in forma scritta, faranno riferimento al presente Contratto e saranno inviate via fax, lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec), con ricevuta di ritorno obbligatoria, agli indirizzi legali di comunicazione indicati di seguito.

#### Comunicazione inviata all'Istituzione:

Pec: areavasta3.asur@emarche.it

all'attenzione di: Dott.ssa Adriana Carradorini

Dirigente U.O.C. Affari Legali, Contenzioso e Assicurativo AV3

Largo Belvedere Sanzio, 1

62100 Macerata tel.: 0737/2572772

Fax.:0737/2572710

email: adriana.carradorini@sanita.marche.it Comunicazione inviata al Medico Responsabile:

Dr. Alessandro Chiodera

ASL 9 Macerata - Ospedale Provinciale di Macerata

Via Santa Lucia, 2, 62100 Macerata

Telefono: 0733/2572428

Fax: 0733/2572247

email: alessandro.chiodera@sanita.marche.it

#### Comunicazione inviata ad AbbVie:

Dott.ssa Giuseppina Guida

Clinical Development Manager - Clinical Regulatory and Administration

AbbVie S.r.l., Direzione Medica

S.R. Pontina, Km 52 Snc - 04011 Campoverde di Aprilia (LT)

Telefono: 06 928922777 Fax: 06 928922790

#### con copia a:

Divisional Vice President and Associate General Counsel **Business Legal** Dept. V323, Bldg. AP6A AbbVie Inc. North Chicago, IL 60064

Fax: 847-938-1342

- 18. <u>Clausole efficaci dopo lo scioglimento del Contratto.</u> Tutte le condizioni che, per loro intento o significato, sono destinate a sopravvivere alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto resteranno efficaci, inclusi, a titolo non esaustivo, gli obblighi delle parti per quanto riguarda la comunicazione e la gestione della informativa finanziaria e dei conflitti d'interessi, la conservazione dei registri e i diritti di verifica, la riservatezza, la pubblicità, la proprietà, le pubblicazioni, gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni e garanzie delle parti di cui all'Art. 11(c).
- 19. <u>Nullità parziale</u>. Qualora una qualsiasi disposizione, diritto o adempimento previsto nel presente Contratto fosse ritenuto inapplicabile o inattuabile da un tribunale della giurisdizione competente, la validità e l'applicabilità delle rimanenti disposizioni non verrà invalidata.
- 20. <u>Copie.</u> Il presente Contratto potrà essere stipulato in qualsiasi numero di copie, ciascuna delle quali sarà ritenuta un originale, ma che nel loro complesso costituiranno un unico accordo.
- 21. Obblighi fiscali. Il presente Contratto sarà soggetto a registrazione esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del secondo comma dell'Articolo 5 del Testo unico che regola l'imposta di registro, reso esecutivo dai Decreti Presidenziali n. 131 e 132 del 26 aprile 1986. I costi di registrazione saranno a carico di AbbVie.
- 22. <u>Legge applicabile e foro competente.</u> Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità al diritto italiano. In caso di controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto, le parti tenteranno innanzitutto di risolvere le controversie in via amichevole.

Qualora la risoluzione amichevole non si rivelasse possibile, la controversia sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Macerata.

- 23. Contratto globale. Il presente Contratto, compresi, a titolo non esaustivo, tutti i relativi allegati, costituisce l'intero accordo tra le parti in relazione all'oggetto del medesimo e sostituisce tutti i precedenti accordi e intese relativi all'oggetto stesso. In caso di conflitto tra le disposizioni del Protocollo e il presente Contratto o gli eventuali Allegati, prevarrà il Protocollo per quanto riguarda le questioni scientifiche, la pratica medica e la sicurezza dei soggetti dello Studio. In tutti gli altri casi, prevarranno le disposizioni del presente Contratto. Il presente Contratto e le relative condizioni, compresi eventuali documenti annessi o Allegati, potranno essere modificati, riformulati o altrimenti alterati esclusivamente tramite accordo scritto sottoscritto dalle parti.
- 24. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 1 (Oggetto), 3 (Materiali dello Studio, Autorizzazioni, Attrezzature), 4 (Monitoraggio dello Studio, record, reporting), 5 (Corrispettivo), 6 (Riservatezza), 7 (Obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali), 9 (Proprietà), 10 (Pubblicazioni e presentazioni), 11 (Dichiarazioni e garanzie), 12 (Durata, recesso e risoluzione), 13 (Copertura assicurativa), 16 (Subappalto, se applicabile), 18 (Clausole efficaci dopo lo scioglimento del Contratto), 22 (Legge applicabile e foro competente), 23 (Contratto globale).

IN FEDE, le parti hanno sottoscritto il presente Accordo tramite i loro rappresentanti debitamente autorizzati.

BBVIE SRL	
ott. Umberto di Luzio Paparatti	
rocuratore Speciale	
Pata:	_
irma:	

AZIENDA ASUR Marche Area Vasta n. 3
Dott. Alessandro Maccioni
Direttore di Area Vasta n. 3
Data:
Firma:
Accetto le disposizioni del presente Contratto
Dott. Alessandro Chiodera Medico Responsabile
Data:
Firma:

# ALLEGATO A SINTESI DEL BUDGET E TERMINI DI PAGAMENTO

Medico responsible	Dott. Alessandro Chiodera				
Ragione sociale e indirizzo dell'Istituzione	ASL 9 Macerata - Ospedale Provinciale - Macerata – U.O. Malattie Infettive Via Santa Lucia 2, 62100 - Macerata				
numero di telefono del Medico responsabile	073 3257428				
PROTOCOLLO/STU	DIO: <b>10967</b>				
Visite totali stimate	e per soggetto.	n. 3			
dell'arruolamento	i richiesti presso l'Istituzione per Protocollo/Studio nell'ambito competitivo italiano di circa n. 300 soggetti che si prevede avrà amente entro Novembre 2016.	Fino ad un massimo di 12 soggetti per centro			
prima dell'inizio di e scritta di AbbVie; (b	arruolare ulteriori soggetti, oltre il numero massimo di 12 so qualsiasi attività di arruolamento supplementare l'Istituzione ab o) il numero totale di soggetti supplementari non sia superiore a conderanno agli importi per le visite elencate all' Appendice 1 de	bia ottenuto l'autorizzazione 20.			
	oggetto (vedere Appendice 1, "Ripartizione per soggetto"; ettuarsi in base ai "Termini dei Pagamenti per le visite dei di seguito)				
	tutti i soggetti (considerando n. 12 pazienti completati e	6.000,00 + IVA			
conformità all' art.	MENTO PER LE VISITE DEI SOGGETTI: I pagamenti saranno 5 (Corrispettivo) dell'Contratto:				
l'anno, a decorrere seguito all'inserime corrisponderanno a	isite dei soggetti: I Pagamenti per le visite dei soggetti saranno dalla data di ammissione del primo soggetto dello Studio. I pagento dei dati nelle CRF da parte dell'Istituzione e la revisi gli importi elencati all' Appendice 1 all'Allegato A. L'Istituzione e essiva verifica da parte di AbbVie e a rettifica in base all'Art. 5 (	amenti saranno effettuati in one da parte di AbbVie e riconosce che tali pagamenti			
INFORMAZIONI SUI	PAGAMENTO				

·	Strada Regionale 148 Pontina Km 52 SNC Campoverde di Aprilia Prov.: LT Cap: 04011  Telefono: 06-928922851. Fax: 06 929071196 e-mail: gabriella.moschettini@abbvie.com formazioni devono essere accurate per la FDA)
•	Campoverde di Aprilia Prov.: LT
Nome e Indirizzo della Persona che riceve le Fatture presso AbbVie:	Gabriella Moschettini AbbVie S.r.l.
Nome, Indirizzo e Indirizzo e-mail della Persona presso l'Istituzione che riceve le informazioni di pagamento dettagliate:	Pec: areavasta3.asur@emarche.it all'attenzione di: Dott.ssa Adriana Carradorini Dirigente U.O.C. Affari Legali, Contenzioso e Assicurativo AV3 Largo Belvedere Sanzio, 1 62100 Macerata tel.: 0737/2572772 Fax.:0737/2572710 email: adriana.carradorini@sanita.marche.it
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:	AZIENDA ASUR Marche Area Vasta n. 3 PARTITA IVA E CODICE FISCALE 02175860424 VIA BELVEDERE SANZIO 1, 62100, MACERATA Banca delle Marche Spa, Via Menicucci 4/6 - 60110 Ancona Codice IBAN: IT80E060 5502 6000 0000 0008 173

#### APPENDICE 1 all'ALLEGATO A

#### RIPARTIZIONE PER SOGGETTO

A seguito della conduzione dello Studio, AbbVie corrisponderà all'Istituzione un importo totale massimo onnicomprensivo di euro 500,00 (cinquecento/00) + IVA per ogni soggetto completato e valutabile. Si intende per soggetto completato e valutabile il soggetto:

- 1) che abbia eseguito le tre visite previste dal protocollo;
- 2) i cui dati clinici e anamnestici, previsti dal protocollo per ciascuna visita, siano stati inseriti in eCRF;
- 3) che abbia, per ciascuna visita, completato tutti i questionari in cartaceo e in elettronico.

Per i soggetti che non completeranno la partecipazione allo Studio, AbbVie riconoscerà il compenso relativo ad ogni visita effettuata purché, per ciascuna visita eseguita, i dati clinici e anamnestici previsti dal protocollo siano stati inseriti in eCRF e siano stati completati tutti questionari in cartaceo e in elettronico previsti, secondo lo schema di seguito riportato:

- Euro 200,00 (duecento/00) + IVA per la Visita 1
- Euro 100,00 (cento/00) + IVA per la Visita 2
- Euro 200,00 (duecento/00) + IVA per la Visita 3

Le fatture devono essere intestate e inviate ad AbbVie S.r.l., Direzione Medica, SR. 148 Pontina, Km 52 Snc 04011 Campoverde di Aprilia (Latina), C.F./P. IVA n. 02645920592.

Il pagamento previsto è comprensivo del costo relativo al collegamento alla rete internet.

L'importo indicato all'Allegato A e nella presente Appendice 1 all'Allegato A, fatta eccezione per le spese citate nel paragrafo successivo, è comprensivo di tutte le spese sostenute dall'Istituzione per lo svolgimento dello Studio e l'Istituzione non avrà diritto ad alcun altro risarcimento per qualsiasi motivo da AbbVie.

In caso di spese non previste dal Protocollo che AbbVie e l'Istituzione concordino reciprocamente per iscritto, i relativi costi saranno a carico di AbbVie sulla base di una previa analisi dei costi approvata per iscritto da AbbVie.

# ALLEGATO B ATTREZZATURA DA FORNIRSI A CURA DI ABBVIE

Produttore	N. modello	Descrizione generale dell'Attrezzatura e del materiale aggiuntivo	Valore di sostituzione dell'Attrezzatur	
Apple Inc. iPAD 4 32GB		n. 1 tablet 4 32GB per centro, n. 1 un cavo per la connessione USB/ alimentazione di corrente, n. 1 manuale d'istruzione	Euro 400,00 I.V.A. esclusa	



Numero	465/AV3	
Data	05/05/2016	

# DETERMINA N. 465/AV3 DEL 05/05/2016

Autorizzazione allo Studio epidemiologico per la validazione di un questionario sulle qualità di vita in pazienti HCV- Hepadisk - Sperimentatore Dott. Alessandro Chiodera.

PUBBLICAZIONE:							
dal	05/05/2016	. al _	19/05/	2016			
ESECUTIVITA':							
	a è stata dichiara a è esecutiva il					5/05/2016 della pubblica	- azione)
Determina pubblicata sulla	Extranet SI	X NO [					
Certificato di pubblicazi	one						
Si attesta che del presente per quindici giorni consecu	e atto è stata disp itivi.	oosta la pu	ubblicazior	ne all'Albo P	retorio in	data odierna,	
			IL I	FUNZIONAI	RIO INCA	RICATO	
05/05/2016				∧ //	a Scarpoi		
Collegio Sindacale: inviata Atto soggetto al controllo d Inviato con nota n.	1 291	SI NO	<b>X</b>	_	-		